

TRIBUNALE DI RAVENNA

Protocollo d'Intesa sulla liquidazione dell'equa indennità spettante agli

Amministratori di Sostegno e ai Tutori

Il giorno 25/04/24 nei locali del Tribunale di Ravenna, ufficio del Presidente del Tribunale, sono presenti:

- la Dott.ssa Mariapia Parisi, Presidente Vicario del Tribunale di Ravenna;
- l'Avv. Paola Carpi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

Premessa

La legge n. 6/2004 ha istituito l'Amministrazione di Sostegno, quale nuova figura di protezione delle persone la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. Detto ufficio si affianca a quello già noto del Tutore.

Anche all'Amministrazione di Sostegno, in virtù del richiamo di cui all'art. 411 comma 1 c.c., si applica - in quanto compatibile - l'art. 379 c.c. dettato in tema di tutela.

L'art. 379 c.c. - GRATUITA' DELLA TUTELA - stabilisce che: *"L'ufficio tutelare è gratuito . Il Giudice Tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al Tutore un 'equa indennità. Può altresì, se particolare circostanza lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate"*.

La norma, quindi, in considerazione del carattere pubblicistico dell'incarico, afferma la tendenziale gratuità dello stesso e ciò anche in considerazione del fatto che detto ufficio, quando non sussiste conflitto di interesse, è svolto da familiari o, comunque, congiunti del beneficiario.

Quando, invece, l'amministrazione di sostegno viene svolta al di fuori dell'ambito familiare – in particolare quando l'incarico è conferito ad un professionista – e nel caso di incarichi particolarmente complessi, che richiedono specifiche competenze e responsabilità nella cura della persona e/o nella gestione del patrimonio, l'art. 379 c.c. prevede che il Giudice Tutelare "in deroga" al regime della gratuità dell'incarico, possa riconoscere al professionista nominato (da scegliersi nell'ambito di un apposito elenco) un'equa indennità, da liquidarsi tenuto conto dei due parametri previsti ex lege:

- l'entità del patrimonio del beneficiario come rendicontato ex art. 380 c.c.;
- la complessità dell'amministrazione in considerazione di tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura anche di carattere non esclusivamente patrimoniale.

Al fine di creare uniformità nelle liquidazioni delle indennità, il Tribunale di Ravenna intende adottare criteri oggettivi di liquidazione attraverso la predisposizione della tabella di cui al successivo punto 2).

I criteri orientativi elaborati all'interno del presente protocollo vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'ufficio ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del giudice e del professionista chiamato ad espletare l'incarico.

Tanto premesso, ritenuto opportuno e necessario adottare un Protocollo d'Intesa tra Avvocatura e Magistratura che operano nella circoscrizione del Tribunale di Ravenna, si conviene quanto segue.

1. ELENCO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI

L'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad essere nominati AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO e TUTORI dovrà essere aggiornato – a cura del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – ogni due anni solo in caso di cancellazione o di nuovi inserimenti. Per la permanenza non è necessaria alcuna comunicazione al competente Ordine, valendo a tal fine il criterio del silenzio assenso.

Hanno titolo per l'iscrizione in detto elenco gli Avvocati dell'Ordine di Ravenna:

- a) che abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo professionale;
- b) che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione all'Albo professionale a condizione che siano in possesso di specifica formazione nella materia de qua, acquisita attraverso la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento della durata di almeno 18 ore, all'esito dei quali sia rilasciato un attestato di positiva frequenza da allegare alla domanda di iscrizione all'elenco;
- c) che non abbiano riportato condanne penali e provvedimenti disciplinari definitivi;
- d) che siano in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità derivante dall'attività svolta quale Amministratore di Sostegno/Tutore.

Le domande di iscrizione all'elenco potranno essere presentate in carta libera presso l'Ordine di Ravenna in raccomandata A.R., a mani o a mezzo pec, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, domicilio professionale, contatti telefonici e telematici.

La domanda dovrà essere corredata con l'autocertificazione, effettuata nelle forme di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.

Il Giudice Tutelare sceglierà il nominativo dell'Avvocato in tutti quei casi in cui non sia

possibile individuare un Amministratore di Sostegno o Tutore tra i familiari o prossimi congiunti del beneficiario o in caso di conflitto d'interessi.

2. **EQUA INDENNITA'**

Modalità della richiesta

La richiesta dell'indennità deve essere effettuata con apposita istanza ex art. 379 cc, da depositarsi contestualmente al rendiconto annuale o finale.

Arco temporale

L'indennità verrà liquidata con cadenza annuale. Qualora sussista un onere di rendicontazione del patrimonio per un arco temporale inferiore a tale periodo, l'indennità verrà liquidata alla data del termine dell'ufficio che corrisponde a quella indicata nel rendiconto.

Determinazione dell'indennità

All'Amministratore di Sostegno/Tutore spetta il rimborso delle spese documentate, a prescindere dalla capienza o incapienza del patrimonio. All'Avvocato che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare documentato; inoltre, il Giudice terrà conto delle spese difficilmente documentabili, in via forfettaria, in sede di liquidazione della indennità.

Per la determinazione dell'indennità si fa riferimento ai due parametri indicati nell'art. 379, co.2 c.c.:

- a) l'entità del patrimonio;
- b) la difficoltà - complessità dell'amministrazione.

Con il termine "*patrimonio*" si intendono le consistenze *mobili* (beni mobili, somme di denaro giacenti su conti correnti, libretti, investimenti, polizze, titoli, quote societarie, crediti verso terzi, gioielli, etc.) e *immobili* (il valore dei beni immobili ricavato utilizzando i parametri OMI o, in mancanza, il valore catastale utilizzato ai fini fiscali ricavato dalla rendita catastale rivalutata e/o eventuali perizie di stima).

L'indennità base, calcolata sul valore del patrimonio mobiliare, potrà essere oggetto dei seguenti aumenti:

a) aumento fino al 50% in considerazione di una gestione complessa del patrimonio immobiliare, dell'ubicazione dello stesso, della manutenzione e gestione dello stesso, delle attività di carattere straordinario (tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita / acquisto di immobili con conseguente presentazione di relative istanze e/o ricorsi, accessi agli immobili per sopralluoghi in caso di rotture e/o guasti agli impianti etc., partecipazione alle assemblee condominiali, stipula e/o gestione di contratti di locazione e dei conseguenti incombenti, ecc.);

b) aumento fino al 50% in considerazione di una gestione complessa del patrimonio mobiliare (investimenti e/o disinvestimenti di titoli, gestioni di aziende e/o di attività professionali e/o imprenditoriali riferibili alla persona beneficiaria, effettuazione di transazioni e/o attività di carattere stragiudiziale, conferimento di incarichi ad altri professionisti, incremento del patrimonio del beneficiario), nonché in considerazione delle difficoltà inerenti la cura della persona (tra cui a mero titolo esemplificativo non esaustivo l'attività svolta con riferimento ai rapporti con assistenti sociali e/o enti

pubblici e/o associazioni con compiti di assistenza alla persona, rapporti con personale medico in servizio presso CSM e SERT o in caso di ricoveri ospedalieri e/o per particolari terapie sanitarie e/o per il rilascio di consenso e/o dissenso informato a cure mediche, rapporti con badanti e/o altre figure assistenziali contrattualmente assunte alle dipendenze della persona beneficiaria, rapporti diretti con beneficiari problematici, ricostruzione del tessuto familiare e parentale in situazioni di emarginazione etc., mediazione in conflitti familiari, gestione di incombenze materiali nell'interesse del beneficiario in caso di impossibilità di incaricare terzi per parziale incapacienza del patrimonio del beneficiario, gestione in situazioni di alta conflittualità familiare, ecc.).

A tale fine l'Amministratore/Tutore si impegna a documentare debitamente in ogni relazione e/o rendicontazione trasmessa al Giudice Tutelare le attività compiute nella gestione degli interessi del beneficiario.

Tabella

E' elaborata la tabella che segue, in cui a ciascuno scaglione di valore del patrimonio mobiliare corrisponde l'indennità base commisurata al patrimonio, che sarà aumentata secondo le percentuali indicate nel paragrafo che precede alle lettere a) e b)

VALORE PATRIMONIO MOBILIARE	INDENNITA' BASE	Aumento in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività
Fino ad € 3.000,00	Fino ad € 1.200	Fino a +50%
Da € 3.001 a € 20.000	Fino ad € 3.000	Fino a +50%
Da € 20.001 a € 50.000	da € 1.200 ad € 3.500	Fino a +50%
Da € 50.001 a € 100.000	da € 1.500 ad € 6.000	Fino a +50%

Da € 100.001 a € 300.000	da € 1.800 ad € 9.000	Fino a +50%
Da € 300.001 a € 500.000	da € 2.000 ad € 12.500	Fino a +50%
Da € 500.001 a € 750.000	da € 2.400 ad € 15.000	Fino a +50%
Da € 750.001 a € 1.000.000	da € 2.400 ad € 18.000	Fino a +50%
Oltre € 1.000.001,00	da € 2.400 fino al 2%	Fino a +50%

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, nei casi in cui il sistema di determinazione della indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori previsti dalla tabella suindicata tabella con motivazione al riguardo.

Carenza di liquidità

In caso di incapienza assoluta iniziale e/o sopravvenuta del patrimonio del beneficiario, qualora la nomina di Amministratore di Sostegno/Tutore sia stata richiesta dai familiari e gli stessi si siano dichiarati incompatibili o impossibilitati ad assumere l'incarico, sovviene un dovere di garanzia dello Stato rispetto ai primari bisogni assistenziali della persona; conseguentemente, si ritiene opportuno che in tali casi l'ufficio di Amministratore di Sostegno/Tutore venga assunto da un soggetto pubblico a ciò preposto (quale, ad es., l'ente territoriale di residenza, in persona del Sindaco p.t. o dell'assessore alle politiche sociali).

Nel caso, inoltre, di incapienza sopravvenuta del patrimonio del beneficiario, il Giudice Tutelare liquiderà un'indennità minima sulla base dello scaglione da €. 3.000,00 ad €. 20.000,00 senza autorizzazione al prelievo. In tal caso l'indennità sarà prelevata qualora si acquisiscano risorse e, in mancanza, costituirà debito ereditario ove la

procedura si chiuda per decesso del beneficiario.

Rappresentanza processuale

L'attività riconducibile a quella della rappresentanza processuale e/o dell'assistenza stragiudiziale, sia nel caso in cui sia svolta direttamente dall'Avvocato Amministratore di Sostegno/Tutore, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo professionista incaricato dall'Amministratore di Sostegno/Tutore, dovrà essere liquidata secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ss. mm, e, ove sussistano i requisiti di legge, si potrà avanzare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

L'Amministratore di Sostegno/Tutore, in ogni caso, potrà sempre scegliere di conferire mandato ad un altro Avvocato per la rappresentanza del beneficiario.

I decreti di liquidazione

Il Giudice Tutelare decide in ordine all'istanza ex art. 379 c.c. successivamente al deposito e all'approvazione del rendiconto, con un decreto che dispone la liquidazione dell'indennità. I provvedimenti di liquidazione dell'indennità vengono dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 741 cpc. L'Amministratore di Sostegno/Tutore potrà prelevare l'indennità quantificata e liquidata dal Giudice Tutelare direttamente dal conto corrente o libretto intestato al beneficiario.

Accessori di legge

Posto che l'ufficio di Tutore e quello di Amministratore di Sostegno sono precipuamente volti alla cura della persona bisognosa, l'amministrazione del

patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attività economica indirizzata alla produzione del reddito e, quindi, imponibile. L'eventuale indennità corrisposta in via equitativa dal Giudice Tutelare non ha funzione corrispettiva di effettivo controvalore dell'attività svolta dall'Amministratore di Sostegno o dal Tutore, a meno che la gestione non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata da un professionista a titolo oneroso, assumendo rilievo ai fini della tassabilità l'oggettiva natura economica dell'attività espletata.

Tenuto conto del notorio orientamento dell'Agenzia delle Entrate che qualifica l'indennità riconosciuta all'Amministratore di Sostegno o Tutore come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo, il Giudice Tutelare riconoscerà al professionista che svolge attività di Tutore o Amministratore di Sostegno, nella liquidazione dell'equa indennità, anche gli accessori di legge (CPA ed IVA, se dovuta in base al regime fiscale adottato).

Il Giudice Tutelare liquiderà altresì all'Amministratore di Sostegno/Tutore, oltre all'indennità, le spese documentate dallo stesso sostenute.

3. INCOMPATIBILITA'

Per incarichi giudiziari preclusi ai Consiglieri dell'Ordine ex art. 28, comma 10 della L. 247/2012 si intendono quelli in cui l'avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall'incompatibilità gli incarichi assegnati all'avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell'attività (Amministratore di Sostegno,

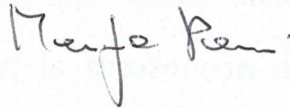
Tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).

4. AGGIORNAMENTI

Le parti si impegnano a rivedere e ad aggiornare le indicazioni del presente Protocollo in presenza di innovazioni normative, avendo cura della diffusione e pubblicazione di ogni successiva intesa.

Ravenna, 25/04/2024

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

